CAMERA DEI DEPUTATI N. 3573

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DALLA ROSA, SIGNORINI, BAMPO, CÈ, CHINCARINI, COPERCINI, FONTAN, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Presentata l'11 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge muove dalla profonda esigenza di attuare il sesto principio della Convenzione sui diritti del fanciullo che, riconoscendo ai bambini il diritto a conseguire un armonioso sviluppo in un'atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale, impegna la società ed i poteri pubblici ad adoperarsi affinché i fanciulli possano essere circondati dalle amorevoli cure di una famiglia. In Italia tale disposizione rischia di configurarsi come una semplice enunciazione di principio: infatti il ritardo ingiustificato della revisione della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, crea tuttora una situazione di stallo per la pronuncia dello stato di adottabilità di minori attualmente residenti presso istituti, ma per i quali non viene ancora riconosciuto lo stato di abbandono da parte del nucleo familiare d'origine, nonostante le relazioni familiari risultino assai controverse e poco significative. Su un altro versante esiste poi la problematica dei minori cosiddetti « difficili », che presentano patologie o che non sono più in tenera età: sta di fatto che si possa presagire quindi una sommersa indisponibilità da parte delle coppie che si propongono per l'adozione ad accogliere anche bambini come questi, nonostante la legge attuale implicitamente vada applicata nei confronti della totalità dei minori posti in stato di adozione. Vogliamo pertanto rivolgere un accorato appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento affinché con un atto di grande civiltà giuridica si

adoperino per tutelare questa ampia fascia di cittadini indifesi. Una ricerca dell'ISTAT condotta su tutto il territorio nazionale resa nota nel 1993 ha fornito un quadro preoccupante circa il numero dei minori che sono stati ricoverati in istituto. Tale numero corrispondeva a 29.859 ed era così ripartito: 7.781 casi nel nord Italia, 2.826 al centro e ben 19.252 al sud. L'Ufficio centrale per la giustizia minorile, dal canto suo, ha recentemente diffuso dati concernenti il numero dei bambini dichiarati adottabili, che dal 1990 al 1992 è risultato in costante crescita: infatti i figli di genitori sconosciuti adottabili nel 1990 corrispondeva a 297 unità, nel 1991 a 352 e nel 1992 a 390 bambini; i figli di genitori conosciuti adottabili nel 1990 era di 596, nel 1991 è stato di 570 (questo è l'unico dato in controtendenza) e nel 1992 è stata raggiunta la quota di 686 unità. La relazione del Ministero di grazia e giustizia rivela che alla fine del dicembre 1995, a fronte di 17.512 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale depositate presso i tribunali per i minorenni, sono stati emessi nello stesso anno 864 decreti di affidamento preadottivo e 784 decreti di adozione, mentre dal 1993 al 1995 sono stati adottati 5.569 bambini stranieri e 2.311 bambini italiani. Questa serie di dati impone un'approfondita riflessione: anzitutto si evince chiaramente l'esorbitante discrepanza fra il numero delle richieste di adottabilità in giacenza e il numero di minori effettivamente adottati; in secondo luogo colpisce l'elevatissimo numero di bambini ricoverati in istituto, anche alla luce del fatto che teoricamente la legge n. 184 del 1983 designa il ricovero in istituto quale soluzione estrema, limitandola a casi di effettiva emergenza e problematicità. Lascia poi perplessi la sproporzione fra il numero dei minori stranieri adottati e quelli italiani; se essa trova giustificazione in una maggiore complessità procedurale nelle norme italiane relative all'adozione, queste vanno immediatamente riformate nel senso di una massima semplificazione, con riguardo anche alle esigenze del minore straniero di non venire sradicato dal contesto socio-culturale d'origine. Se poi si tratta di un odioso fenomeno legato ad un traffico che nasconde procedure illecite all'estero, non v'è che da invocare l'intervento dei competenti organi di controllo per debellare la piaga. In merito alla purtroppo diffusa pratica del ricovero dei minori in istituto è necessario sfatare un fuorviante luogo comune: la stragrande maggioranza di questi bambini non versa in condizione di totale abbandono, ma proviene da famiglie che per ragioni diverse, di ordine economico ma anche sociale e culturale, non sono in grado di supportare stabilmente ed efficacemente la crescita del fanciullo. Un principio su cui gli estensori della presente proposta di legge non intendono transigere è il totale rigetto di qualsiasi forma di discriminazione che possa colpire i bambini: in altre parole riteniamo che le famiglie che intendano adottare non possano in nessun caso porre pregiudiziali concernenti l'età, il sesso, la razza e le condizioni cliniche dei fanciulli. Deve essere chiaro a tutti che l'adozione deve proporsi come atto d'amore e di altruismo e pertanto i servizi hanno il dovere di calibrare la ricerca delle famiglie in funzione delle esigenze specifiche del minore, evitando di ridurre l'*iter* adottivo ad un bieco meccanismo di « domanda-offerta ». La sproporzione costantemente incrementatasi fra il numero di richieste di adottabilità ed i bambini dichiarati effettivamente adottabili testimonia l'ineludibile necessità di porre mano con la dovuta oculatezza e competenza ai meccanismi che portano alla dichiarazione di adottabilità. Si tratta infatti di snellire le procedure da quegli impedimenti burocratici che appesantiscono l'*iter* e finiscono spesso per scoraggiare i soggetti adottanti o farli ricorrere in modo massiccio all'istituto dell'adozione internazionale, affidandosi in molti casi ad organizzazioni dedite all'ignobile pratica del mercato dei bambini che offende la coscienza di tutte le persone civili. In questo senso abbiamo inteso inserire nell'articolato una norma che prevede l'esperimento obbligatorio di almeno tre *iter* di domanda d'adozione in Italia, prima di poter dichiarare possibile quella internazionale. Se si è fatto riferi-

mento al concetto di oculatezza è per sottolineare che il nostro intendimento fondamentale è quello di salvaguardare con priorità assoluta gli interessi del minore, il quale ha diritto a non vedere prolungata *sine die* la fase d'incertezza dovuta alle lungaggini procedurali e, nel contempo, ha il diritto di veder soddisfatti i suoi bisogni primari in una famiglia che possa favorire al meglio il suo armonico sviluppo: da qui il principio che ha guidato il nostro intervento. Nel nuovo contesto che andiamo a delineare, un elemento fortemente innovativo attiene all'introduzione nell'articolo 7 di una figura denominata « garante », con il compito di rappresentare il minore soffermandosi ulteriormente, qualora ne venga sentita la necessità da una delle parti in merito, su qualsiasi decisione venga assunta nei suoi confronti. Abbiamo sentito l'esigenza di individuare una figura *ad hoc* e che andrebbe a rivestire un ruolo preciso, con espressi vincoli di tutela. Attualmente questo ruolo viene formalmente svolto dal pubblico ministero, che si limita però ad effettuare un controllo sulla legalità del procedimento, demandando al solo organo giudicante le ragioni di opportunità delle scelte per il minore. Il garante realizzerebbe invece una sorta di supervisione sul livello di concreta soddisfazione dell'ampio ventaglio di esigenze che si palesano da parte del minore e che dovranno collocarsi nel nuovo contesto familiare. Solo una figura presente di fatto a tutte le fasi procedurali, quando se ne ravvisino gli estremi, può rappresentare coerentemente l'effettivo e unico interesse del minore in un quadro così variegato di intreccio tra componenti emotive ed affettive e soddisfazione di bisogni. La figura del garante, da integrare con quella del pubblico ministero, viene da noi individuata in un avvocato specializzato particolarmente attento alle problematiche minorili. A tutt'oggi i minori appaiono ancora quali soggetti passivi, che subiscono le decisioni che li coinvolgono o che si configurano all'interno del procedimento alla luce delle asserzioni dell'una o dell'altra parte, attualmente però privi del loro « avvocato difensore » che si occupi esclusivamente della loro posizione particolarmente debole. Nell'attribuzione dei poteri del garante, lo ribadiamo con incisività, abbiamo concentrato tutta la nostra attenzione affinché la tutela del minore, già presente come primario interesse giuridico, fosse quantomai enfatizzata. Questa figura non si limiterà ad un mero controllo giuridico, ma nell'esercizio del suo patrocinio avrà facoltà di suggerire esperimenti concreti, di consultare servizi medico-pedagogici nonché di svolgere indagini e di formulare istanze istruttorie. Per quanto riguarda l'istituto dell'affido familiare, abbiamo ritenuto opportuno dare alle famiglie affidatarie maggiore autonomia negli intenti affinché, pur con estrema collaborazione nei confronti dell'autorità affidante, potessero sentirsi « protagoniste » in questo periodo della vita del bambino. Ci è sembrato che l'articolo 5 della legge attualmente in vigore risultasse infatti troppo perentorio nel definire la marginalità della famiglia affidataria, il che potrebbe essere nei fatti una spiegazione per cui questo istituto ancora stenta a decollare, mentre andrebbe incentivato. In merito invece all'adozione, abbiamo ritenuto opportuno porre un limite minimo di unione matrimoniale ridotto ad un anno, questo in quanto consapevoli del fatto che una coppia possa aver già maturato il desiderio di adozione come scelta, anche a prescindere dalle possibilità di generare un figlio naturale. Alquanto rivoluzionaria anche la nostra impostazione che vede annullata un'imposizione di limiti di differenza d'età fra genitori e adottato. Al di fuori di schemi preconcetti, reputiamo infatti che questi aspetti possano essere coerentemente valutati dai servizi deputati all'espletamento delle fasi relative ai procedimenti di adozione. È stata inoltre operata nell'ambito del nostro lavoro legislativo una riduzione di « tempi tecnici »; in questa ottica abbiamo infatti fissato trimestralmente la relazione da parte degli istituti di assistenza al giudice tutelare, nonché abbiamo ridotto a sei mesi l'affido preadottivo con una proroga che può portare il tutto al massimo di un anno. Per quanto riguarda l'articolo 36, relativo al-

l'ingresso in Italia di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado, abbiamo ritenuto necessario abrogare l'ultimo comma che rendeva praticamente impossibile qualsiasi sorta di ulteriore controllo sui movimenti dei minori entrati in Italia, qualora si trattasse di ingresso per motivi turistici e di studio con una permanenza non superiore a tre mesi. I recenti fatti di cronaca relativi al traffico di minori a fini di sfruttamento impongono a nostro parere un urgente intervento legislativo in questa direzione, volto ad innalzare i livelli di tutele possibili da parte del nostro ordinamento giuridico. Abbiamo inoltre incrementato le sanzioni amministrative per tutti quei comportamenti che non favoriscono l'applicazione della presente legge, ritenendo le somme precedentemente indicate ampiamente superate dall'inflazione. Desideriamo concludere il nostro intervento ponendo l'accento sull'articolo 1 della presente proposta di legge che ha inteso inserire il dovere primario da parte della collettività di tutelare i diritti dell'infanzia a ricevere affetto, educazione, istruzione e cure quale priorità, rispetto al diritto naturale che talvolta genitori indegni d'essere chiamati tali esercitano a danno della crescita dei loro figli. È arrivato il momento di chiedersi se un bambino possa permettersi di giacere in istituto aspettando una ipotetica risoluzione dei problemi degli adulti o non sia meglio dargli, pur dopo l'espletamento delle doverose indagini, la nuova *chance* di una famiglia che lo abbia desiderato e che lo ami.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *1.* Il minore ha diritto a crescere in un ambiente in grado di dargli affetto, educazione, istruzione e cure materiali tali da garantirgli un corretto sviluppo psicofisico ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Il minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare che gli assicuri i diritti di cui all'articolo 1, al fine di dare soddisfazione agli stessi, è affidato ad un'altra famiglia o ad una comunità di tipo familiare ».

ART. 3.

1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *1.* L'affidamento familiare è disposto con provvedimento amministrativo dal servizio locale previo colloquio ed espressione di assenso da parte dei genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero del tutore, sentito inoltre il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo dove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove vi sia opposizione dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330, 332 e 333 del codice civile. In ogni caso i genitori o il genitore eser-

cente la potestà, ovvero il tutore o il minore stesso possono richiedere l'intervento del garante dei minori di cui all'articolo 9-*bis* della presente legge.

3. Il tribunale per i minorenni può sospendere il provvedimento di affido familiare disposto dal servizio locale quando, tenuto conto del parere espresso dal garante dei minori e delle particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate, sia indotto a ciò al fine di tutelare gli interessi del minore stesso. In tale caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative del caso.

4. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento e specificatamente espresso il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento. Tale servizio ha l'obbligo di tenere costantemente informati sull'andamento dell'affido il giudice tutelare e gli esercenti la potestà genitoriale nel caso si tratti di provvedimento emesso ai sensi del comma 1 e il tribunale per i minorenni nel caso si tratti di provvedimento emesso ai sensi del comma 2.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando la famiglia di origine sia in grado di soddisfare i diritti del minore di cui all'articolo 1, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dell'affido rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma 2, provvede ai sensi dello stesso comma ».

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *1.* L'affidatario accoglie presso di sé il minore e gli garantisce i diritti di cui all'articolo 1 osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto ».

ART. 5.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *1.* L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno un anno tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano considerati idonei. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi ».

ART. 6.

1. L'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – *1.* Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

2. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori ricoverati

con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni tre mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma 3. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.

7. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. – *1.* È istituita la figura del garante dei minori con espresso mandato di tutela dei loro interessi.

2. L'intervento del garante dei minori può essere richiesto da parte del presidente del tribunale per i minorenni, da una delle parti ricorrenti contro un provvedi-

mento del tribunale o dal minore stesso, direttamente o tramite il suo tutore.

3. Il compenso relativo alla prestazione del garante dei minori è liquidato secondo le tabelle professionali forensi ed è sostenuto dalla parte che ha facoltà di nominarlo. Nel caso in cui il minore non abbia possibilità di affrontarne i costi con redditi propri, il garante è nominato d'ufficio.

4. Può essere nominato garante dei minori un avvocato la cui attività curricolare dimostri una competenza specifica nella materia regolata dalla presente legge.

5. Il garante dei minori ha facoltà di presentare i mezzi di prova che ritiene necessari nonché di procedere con esperimenti ed indagini anche avvalendosi di consulenza medica, psicologica e pedagogica ».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'istituzione di un albo degli avvocati specializzati nella materia di cui alla presente legge, denominato « albo dei garanti dei minori », secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

ART. 8.

1. L'articolo 14 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – *1.* Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento quando, tenuto conto del parere espresso dal garante dei minori e delle particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate, venga indotto a ciò al fine di tutelare gli interessi del minore stesso. In tale caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili.

2. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative del caso ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 16-*bis*. – *1*. Dal momento in cui giungono al tribunale per i minorenni le informazioni di cui all'articolo 9 a quello dell'emissione del decreto di adottabilità o della dichiarazione di non luogo a procedere non devono trascorrere più di dodici mesi. Il minore, scaduto tale termine, è considerato in stato di adottabilità ».

ART. 10.

1. L'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – *1*. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al garante dei minori, al pubblico ministero e all'opponente.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione ».

ART. 11.

1. L'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. – *1*. I coniugi che intendono adottare un minore devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adot-

tare più fratelli. Comporta l'inammissibilità della domanda qualsiasi discriminazione di sesso, età, razza o condizioni cliniche relative all'adottando. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 3 e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. In ogni caso viene data priorità assoluta alla coppia disponibile all'adozione di più fratelli.

3. Le indagini devono riguardare in particolare: il potenziale affettivo della coppia e le motivazioni di fondo che l'hanno spinta all'istituto dell'adozione, l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti.

4. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

5. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

6. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.

7. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.

8. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

9. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali ».

ART. 12.

1. L'articolo 23 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. – *1.* L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo 22, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.

2. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

3. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.

4. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.

5. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18. Due successivi provvedimenti di revoca nei confronti della medesima coppia determinano l'inammissibilità di ulteriori domande di adozione.

6. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

7. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

ART. 13.

1. L'articolo 24 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

ART. 14.

1. L'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *1.* Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorsi sei mesi dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

8. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

ART. 15.

1. Al titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, prima dell'articolo 29 è premesso il seguente articolo:

« ART. 28-*bis*. – *1.* È possibile esperire la procedura di cui al presente titolo soltanto dopo aver presentato per tre bienni consecutivi domanda di adozione ai sensi del titolo II ».

ART. 16.

1. L'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. – *1.* I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.

2. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 28-*bis*. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero, il tribunale può avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile ».

ART. 17.

1 L'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. – *1.* Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno sei mesi.

2. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tale caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.

3. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore ».

ART. 18.

1. L'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

ART. 19.

1. L'ultimo comma dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

ART. 20.

1. L'articolo 50 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 50. – *1.* Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i

provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

ART. 21.

1. L'articolo 52 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. – *1.* Quando i fatti previsti nell'articolo 51 sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

2. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.

3. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

4. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

5. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al comma 3 il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore ».

ART. 22.

1. L'articolo 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 57. – *1.* Il tribunale verifica:

a) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;

b) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

2. Al fine di cui al comma 1 il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuare, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

3. L'indagine di cui al comma 2 deve riguardare in particolare:

a) il potenziale affettivo della coppia e le motivazioni di fondo che l'hanno spinta all'istituto dell'adozione; l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore ».

ART. 23.

1. L'articolo 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 70. – *1.* I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino da lire 1 milione a lire 5 milioni ».

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere trimestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni ».

ART. 24.

1. L'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – *1.* Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitiva un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

3. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

4. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

5. La pena stabilita nel comma 1 si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

6. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al comma 1 è punito con la reclusione da un anno tre anni o con multa fino a lire 5 milioni ».

ART. 25.

1. L'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 72. – *1.* Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle

disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni.

2. La pena stabilita nel comma 1 si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare ».

ART. 26.

1. L'articolo 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 73. – *1.* Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 5 milioni.

2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a lire 5 milioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a chi fornisce le notizie di cui al comma 1 successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni ».

ART. 27.

1. Dopo l'articolo 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 73-*bis*. – *1.* Chiunque ometta la segnalazione di cui all'articolo 9, comma 6, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 400 mila a lire 2 milioni ».

DDL13-3573
Lire 1000